

BOZZA DEL 10 MAGGIO 2005

PROVINCIA DI BOLOGNA

Settore Pianificazione Territoriale
<http://cst.provincia.bologna.it/ptcp/psc.htm>

APPROFONDIMENTI TECNICI

PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN VARIANTE AL PTCP

Con le seguenti annotazioni si vuole approfondire il tema del Piano Strutturale Comunale (PSC) che propone modifiche alla pianificazione sovraordinata, in particolare al PTCP, secondo quanto previsto dalla L.R. 20 del 2000 - di seguito denominata Legge - nello specifico all'art. 22, richiamando tutti gli elementi interpretativi e integrativi stabiliti dall'Atto di indirizzo del Consiglio regionale del 4 aprile 2001, n. 173 - di seguito denominato Direttiva - e quelli desumibili dalla prassi e tecnica pianificatoria seguita nella nostra regione.

Contenuti

L'art. 22 della Legge prevede che, per assicurare la flessibilità del sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, le deliberazioni di adozione dei Piani Strutturali Comunali possano contenere esplicite proposte di modificazione ad uno o più piani, generali o settoriali, di livello sovraordinato.

La Legge pone, al comma 2 dello stesso articolo, un preciso limite a questa possibilità, stabilendo che le proposte comunali di modifica ai piani sovraordinati di tutela del territorio e dell'ambiente nei settori del paesaggio, della protezione della natura, delle acque e della difesa del suolo, possano attenersi unicamente alla cartografia dei piani.

A tale considerazione, si aggiunga che il PTCP, avendo efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, e coordinando e attuando i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, è lo strumento che ha, tra gli altri, i compiti di definire le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali, e definire i bilanci delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, i criteri e le soglie del loro uso.

Pertanto i PSC potranno proporre esclusivamente modifiche cartografiche al PTCP, nelle parti in cui tratta i temi di tutela del territorio e dell'ambiente nei settori del paesaggio, della protezione della natura, delle acque e della difesa del suolo.

Al contrario per le parti del PTCP che disciplinano temi di altra natura, potranno essere proposte modifiche meno circoscritte.

Procedura

- Documenti di Pianificazione per la Conferenza: la Legge impone ai Comuni di evidenziare le proposte di modifica al piano sovraordinato in appositi elaborati tecnici, nei quali devono essere indicati i presupposti conoscitivi e le motivazioni di ciascuna di esse. Tale esigenza nasce sin dalla predisposizione dei documenti di pianificazione necessari per attivare la Conferenza di Pianificazione, infatti la stessa Direttiva, nell'elencare gli elementi strategici del Documento Preliminare, pone l'obbligo di inserire tra questi la descrizione delle esigenze di modifica delle previsioni della pianificazione sovraordinata e di indicare gli elementi essenziali delle modifiche che si intendono introdurre.
- Conferenza di Pianificazione: In fase di Conferenza di Pianificazione, le proposte di modifica alla pianificazione sovraordinata sono valutate e condivise con gli Enti partecipanti, tra i quali, secondo la Direttiva, devono essere convocate anche le amministrazioni titolari degli strumenti di pianificazione ai quali si intende apportare variante. Considerando l'esempio di un PSC che proponga la variazione del perimetro delle Fasce di Tutela Fluviale, gli Enti

titolari dello strumento da modificare sono la Provincia per il PTCP, la Regione Emilia Romagna - Servizio Paesistico per il PTPR e l'Autorità di Bacino per il PSAI.

Inoltre, assieme all'Ente titolare dello strumento, che nel caso del PTCP è la Provincia, sembra opportuno invitare alla Conferenza anche la Regione - Servizio Programmazione Territoriale, poiché questo è l'Ente sovraordinato al PTCP ed è coinvolto nel suo iter di approvazione.

- Intesa "preliminare" sulla variante: in base all'art. 22, comma 5, l'Ente titolare dello strumento può esprimere l'intesa sulle modifiche da apportare, anche nell'ambito della procedura di concertazione istituzionale, coincidente con la Conferenza di Pianificazione. Si ritiene dunque ammissibile che l'Intesa "preliminare" sulla variante sia fornita dagli Enti titolari dello strumento sovraordinato durante la Conferenza di Pianificazione, aggiungendosi all'usuale contributo valutativo.

Tuttavia, dal momento che nel corso dell'iter approvativo del piano possono essere legittimamente introdotte delle modifiche alle previsioni del piano, anche per aspetti relativi alla variante (per es. per effetto dell'accoglimento di una osservazione), si ritiene preferibile che la formale espressione dell'intesa abbia luogo al termine dell'iter approvativo del piano. In tal modo sul testo definitivo del PSC, a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e alle riserve, si dovrà acquisire sia l'Intesa "ordinaria" della Giunta provinciale, di cui al comma 10 dell'art. 32 della legge, sia l'Intesa sulla variante in esame dell'organo cui compete l'approvazione dello strumento sovraordinato che si intende variare.

In questa prospettiva, nel corso della Conferenza di Pianificazione il rappresentante del Piano sovraordinato di cui si propone modifica esprimerà una sorta di "assenso di massima", facendosi riserva della pronuncia definitiva dell'organo competente sul Piano controdedotto, cioè prima dell'approvazione del PSC.

- Accordo di Pianificazione: alla conclusione della Conferenza, il Comune e la Provincia possono stipulare un Accordo di Pianificazione all'interno del quale, oltre alla definizione degli elementi costituenti parametro delle scelte pianificatorie, andranno richiamati i contenuti dell'Intesa "preliminare" sulla variante accordata dagli Enti titolari dei piani sovraordinati.
- Adozione del Piano: al termine della fase di concertazione istituzionale, i Comuni procedono all'elaborazione del Piano da adottare. Questa fase si conclude con la formale adozione del PSC; il Consiglio comunale adotta il Piano indicando, nell'atto deliberativo, lo strumento sovraordinato del quale propone la modifica.

L'iter procedurale prosegue normalmente, fatto salvo che per quegli aspetti, previsti dall'art. 22, comma 4, lett. b, della Legge, per assicurare una maggiore conoscenza e partecipazione degli interessati al procedimento e attinenti, in particolare, alle forme di deposito, pubblicità ed intervento previste per il piano del quale si propongono modificazioni. Pertanto, nel caso di un PSC in variante al PTCP:

- Trasmissione del Piano Adottato: oltre alle normali procedure previste per Legge (trasmissione alla Giunta Provinciale, ai comuni contermini ovvero quelli individuati dal PTCP ai sensi dell'art. 13, comma 3, alla Comunità montana e agli enti di gestione delle aree naturali protette territorialmente interessate), copia del piano in variante al PTCP deve essere inviata al Consiglio provinciale, alla Giunta regionale, alle Province contermini, ai Comuni della Provincia, alle Comunità Montane e agli enti di gestione delle aree naturali protette.
- Pubblicità al Piano Adottato: il Comune pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione l'avviso di avvenuta adozione del Piano. Inoltre, l'Amministrazione comunale pubblica tale avviso in un quotidiano a diffusione regionale ed eventualmente anche locale. Nell'avviso, secondo l'art. 22 della Legge, deve essere espressamente indicato lo strumento sovraordinato del quale si propongono modificazioni.
- Deposito per osservazioni: il Piano adottato è depositato presso la sede del Comune per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione. Inoltre, il Piano deve essere depositato a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso il Consiglio provinciale e presso le sedi della Regione, delle Province contermini, nonché dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti di gestione delle aree naturali protette.
- Osservazioni e Controdeduzioni: in tali fasi, le procedure rimangono invariate rispetto al normale iter di approvazione del PSC previsto dalla Legge.

- Intesa “definitiva” sulla variante: prima dell'Approvazione del Piano, gli Enti titolari dello strumento sovraordinato di cui è proposta variante esprimono in via definitiva il loro assenso alla modifica proposta, previo apposito atto deliberativo dell'organo cui compete l'approvazione dello strumento che si intende variare. Ad esempio, l'Intesa espressa dalla Provincia in merito a proposte di variante al PTCP sarà determinata dal Consiglio provinciale, mentre per le proposte di modifica al PSAI l'Intesa è di competenza del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.
- Intesa: nell'Intesa “ordinaria”, quando necessaria ai sensi del comma 10, art. 32 della Legge, la Giunta provinciale si esprime in merito alla conformità del PSC agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato.
Nel caso in cui il Piano Comunale in corso di formazione proponga modifiche al PTCP, l'Intesa “definitiva” della Provincia sulla variante proposta può essere espressa all'interno di quella “ordinaria”, prevedendo il passaggio in Consiglio solo per la parte relativa alla variante.
- Approvazione del Piano: L'atto deliberativo di approvazione del PSC comporta anche la variazione del piano sovraordinato relativamente alle modifiche su cui è stata accordata l'Intesa. A tale scopo è necessario che detta delibera specifichi quali parti del piano sovraordinato sono modificate e con quali elaborati o contenuti: es. la tavola X è sostituita dalla tavola Yl'art. X delle norme tecniche di attuazione è sostituito dal seguente “...”)
- Trasmissione del Piano Approvato: Il Comune, come da normali procedure previste per Legge trasmette copia integrale del Piano approvato alla Provincia ed alla Regione.
- Pubblicità al Piano Approvato: sembra opportuno che l'Amministrazione comunale dia notizia dell'approvazione su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed eventualmente anche locale; in tale avviso, secondo l'art. 22 della Legge, deve essere espressamente indicato lo strumento modificato. La Regione provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del Piano.
- Deposito per la libera consultazione: il Piano approvato è depositato presso la sede del Comune per la libera consultazione e, trattandosi di PSC in variante, anche presso la Provincia.

Infine, come recita l'art. 22, comma 6, della Legge, la Regione e le Province hanno l'onere di aggiornare gli elaborati tecnici dei propri strumenti di pianificazione a seguito dell'atto di Approvazione del PSC in variante allo strumento sovraordinato.